

**Protocollo d'intesa concernente le modalità di raccordo tra la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali per l'esercizio dei compiti consultivi e di indirizzo ed orientamento riguardanti la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali**

TRA

l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ex art. 154 TUEL rappresentato dal Presidente dell'Osservatorio nominato con decreto in data 12 ottobre 2016 del Ministro dell'Interno

E

la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali ex art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, rappresentata dal Presidente della commissione nominato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016

PREMESSO CHE

- l'art. 154 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 8) let. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali disponendo, tra l'altro, che l'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e che nell'ambito dei suoi compiti l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti;

- l'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali;

-l'art. 3, comma 1-bis, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2014, concernente le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, in base al quale la promozione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali da parte della Commissione Arconet include, tra l'altro, anche la funzione di rendere pareri, ed adottare indirizzi ed orientamenti concernenti la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, previa definizione di opportune intese procedurali;

- si rende necessario declinare le opportune intese procedurali di cui al richiamato decreto ministeriale anche in funzione del raccordo nell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio con Arconet di cui all'art. 154 comma 2 del TUEL, finalizzate essenzialmente a garantire l'esercizio delle funzioni consultive e di indirizzo ed orientamento in maniera utile alle esigenze di uniforme applicazione del diritto evitando divergenze interpretative nella stessa materia ma, al contempo, senza creare complessità procedurali pregiudizievoli al celere e proficuo esercizio delle ripetute funzioni;

- le esposte finalità sono conseguibili garantendo, principalmente, lo scambio tempestivo di informazione sulle iniziative concernenti le suddette attività, nonché un flusso informativo sugli sviluppi delle medesime attività comunque originate che risultino utili ad un costante aggiornamento del quadro di riferimento normativo e regolamentare così come eventualmente inciso dalle attività in argomento;

- la presente intesa è stata posta al preventivo esame della Commissione Arconet nella seduta del 18/10/2017 e dell'Osservatorio nella seduta del 09/11/2017;

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente Intesa:

- a) per Commissione Arconet si intende la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) per Osservatorio sulla finanza locale si intende l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

#### **Art. 2**

##### *Modalità di raccordo*

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Commissione Arconet e l'Osservatorio sulla finanza locale in materia di pareri, indirizzi e orientamenti concernenti la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali:

- a) i quesiti e le richieste di chiarimenti riguardanti gli enti locali inviati alla Commissione Arconet sono tempestivamente trasmessi alla casella di posta elettronica [consulenza.osservatoriofl@interno.it](mailto:consulenza.osservatoriofl@interno.it);
- b) i quesiti e le richieste di chiarimenti inviati all'Osservatorio sulla finanza locale sono tempestivamente trasmessi alla casella di posta elettronica [info.arconet@mef.gov.it](mailto:info.arconet@mef.gov.it);
- c) le risposte ai quesiti e alle richieste di cui alla lettera a) sono preventivamente trasmesse alla casella di posta elettronica [consulenza.osservatoriofl@interno.it](mailto:consulenza.osservatoriofl@interno.it) e, in assenza di osservazioni nei successivi 5 giorni, sono inviate alle amministrazioni richiedenti;
- d) le risposte ai quesiti e alle richieste di cui alla lettera b) sono preventivamente trasmesse alla casella di posta elettronica [info.arconet@mef.gov.it](mailto:info.arconet@mef.gov.it) e, in assenza di osservazioni nei successivi 5 giorni, sono inviate alle amministrazioni richiedenti;
- e) le proposte di risposta ai quesiti e alle richieste di chiarimenti di cui alla lettera a) più complessi, pervenute alla Commissione Arconet sono oggetto di un preventivo esame dal gruppo di lavoro di cui al comma 2;
- f) le proposte di risposta ai quesiti e alle richieste di chiarimenti di cui alla lettera b) più complessi, pervenute all'Osservatorio sono oggetto di un preventivo esame dal gruppo di lavoro di cui al comma 2;

2. Per i fini di cui al comma 1, lettere e) ed f) è costituito un gruppo di lavoro Arconet-Osservatorio, incaricato del preventivo esame delle proposte di risposta ai quesiti più complessi, destinati ad essere iscritti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Osservatorio sulla finanza locale o della Commissione Arconet, composto da:

- a. Il Presidente della Commissione Arconet,
- b. Il Presidente dell'Osservatorio sulla finanza locale,
- c. Un rappresentante ANCI, componente effettivo o supplente della Commissione Arconet o dell'Osservatorio sulla finanza locale ;
- d. Un rappresentante UPI, componente effettivo o supplente della Commissione Arconet o dell'Osservatorio sulla finanza locale;

- e. Un rappresentante delle regioni, componente effettivo o supplente della Commissione Arconet.
3. Alle riunioni del gruppo di lavoro di cui al comma 2, convocate dal Presidente della Commissione Arconet o dal Presidente dell'Osservatorio sulla finanza locale, i componenti possono essere sostituiti da rappresentanti dell'Osservatorio sulla finanza locale o della Commissione Arconet, da loro designati.
  4. Le proposte di risposta di cui alla lettera e), comma 1 del presente articolo, dopo il preventivo esame da parte del gruppo di lavoro di cui al comma 2, sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori della Commissione Arconet.
  5. Le proposte di risposta di cui alla lettera f), comma 1 del presente articolo, dopo il preventivo esame da parte del gruppo di lavoro di cui al comma 2, sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori dell'Osservatorio.


**Art. 3**

*Decorrenza*

La presente intesa avrà efficacia dal giorno della sua firma.

Roma, il 09/11/2017

**IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO**

Rinieri Ferone  


**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARCONET**

Salvatore Bilardo  
